COMUNE DI ALA' DEI SARDI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Roma, 74 - CAP 07020
Tel. 079.7239002 - Fax 079.7239032
Pec: asc.aladeisardi@legalmail.it
Mail anagrafe.aladeisardi@tiscali.it

CARTA DEI SERVIZI

PER

L'UFFICIO DEMOGRAFICO

La Carta dei Servizi è uno strumento importante per la costruzione di un rapporto positivo tra il cittadino e il Comune.

Le finalità della carta dei servizi sono:

- Descrivere i servizi offerti e attraverso una valutazione qualitativa e quantitativa, poter arrivare a migliorare le modalità di erogazione del servizio.
- Chiarire l'organizzazione della struttura e le competenze dei Servizi Demografici; Stabilire le modalità di erogazione dei servizi e i tempi dei procedimenti;
- Rendere disponibili le informazioni generali sul funzionamento del servizio (orari, comunicazioni con l'ufficio, oneri ecc.);

Principi fondamentali

La Carta dei Servizi si ispira alla "Direttiva Ciampi" del 27 gennaio 1994, in particolare l'attività dei "Servizi Demografici" deve fare riferimento ai seguenti principi fondamentali:

EGUAGLIANZA

Nell'erogazione del servizio non c'è alcuna discriminazione di razza, lingua, religione, sesso, opinioni politiche e viene prestata particolare attenzione all'anziano, al portatore di handicap e ad altre condizioni di particolare disagio.

TRASPARENZA L'utente ha diritto di conoscere lo stato di avanzamento della pratica, i nomi dei responsabili del procedimento, i tempi di erogazione e chi rivolgersi per eventuali chiarimenti.

CORTESIA

Il personale dei Servizi Demografici cura in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente.

EFFICACIA ED EFFICIENZA

L' obiettivo è quello di garantire servizi sempre più efficaci ed efficienti adottando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee alla qualità del servizio.

L'UFFICIO DEMOGRAFICO

CHI SIAMO

I Servizi Demografici svolgono funzioni di competenza dello Stato, che sono attribuite al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.

Gli uffici che fanno parte dei Servizi Demografici sono: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Leva, Toponomastica.

Il Servizio Demografico è quindi quel servizio dell'ente che registra le tappe fondamentali della vita di ciascun cittadino (cittadinanza, nascita, matrimonio, residenza, morte) e che per questo è a stretto contatto con la comunità.

Il responsabile dei Servizi Demografici assicura che tutte le attività del Servizio, vengano erogate con continuità e correttezza e dove si rendesse necessario promuove eventuali azioni correttive e preventive. Assicura la corretta gestione dei rapporti con l'utente. Il Responsabile dei Servizi Demografici è BO

ANTONELLA coadiuvato da LEDDA ANTONIO VINCENZO Tel. 079/7239002 Fax 079/7239032 anagrafe.aladeisardi@tiscali.it

ANAGRAFE E STATO CIVILE

L'anagrafe ha lo scopo di registrare gli abitanti residenti nel Comune, sia come singolo che come componenti di una famiglia e i loro movimenti (nascite, morti, immigrazioni, emigrazioni ecc). Lo sportello dell'ufficio anagrafe provvede a raccogliere le richieste di iscrizione anagrafica, cambi indirizzo, rilascia certificati anagrafici e di stato civile, certificati di iscrizione nelle liste elettorali, carte d'identità, provvede all'autentica di firme, di copie e alla legalizzazione di foto.

L'Ufficiale di anagrafe e di stato civile è BO ANTONELLA coadiuvato da LEDDA ANTONIO VINCENZO

Presso l'ufficio anagrafe è istituito lo schedario AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero), dove sono iscritti tutti i cittadini legati al nostro Comune che vivono all'estero e che non hanno rinunciato alla cittadinanza italiana.

UFFICIO TOPONOMASTICA

L'Ufficio Toponomastica cura l'aggiornamento delle denominazioni delle strade e della numerazione civica.

DOVE SIAMO

Siamo presso il Palazzo Comunale e l'indirizzo è:

COMUNE DI ALA' DEI SARDI

Ufficio Anagrafe

Via Roma 74

07020 Alà dei Sardi

e-mail anagrafe.aladeisardi@tiscali.it

I giorni di apertura e gli orari dello sportello sono:

LUNEDI' dalle ore 10:00 alle ore 13:00

MARTEDI' dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

MERCOLEDI' dalle ore 10:00 alle ore 13:00

GIOVEDI' dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

VENERDI' dalle ore 10:00 alle ore 13:00

L'UFFICIO ANAGRAFE

Trasferire la residenza ad Alà dei Sardi

Se sei maggiorenne e vivi abitualmente ad Alà dei Sardi ma sei iscritto nell'anagrafe di un altro Comune italiano, potrai presentarti **all'ufficio Anagrafe** con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale, patente auto, numero di targa dei veicoli intestati e possibilmente con il contratto di affitto o quello di proprietà, per firmare una dichiarazione di trasferimento della residenza. Puoi effettuare la dichiarazione di trasferimento anche per gli altri componenti della tua famiglia. In questo caso occorre che la dichiarazione sia firmata anche da tutti i componenti maggiorenni della famiglia e che ad essa siano allegati copia dei documenti d'identità. Il modello della dichiarazione lo puoi trovare sul sito del comune. Dal 9 maggio 2012 puoi presentare la dichiarazione oltre che allo sportello anagrafe anche attraverso la compilazione dei moduli pubblicati sul nostro sito ed inviarli per raccomandata, per fax e per via telematica.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e dei componenti che hanno firmato, siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Se sei un cittadino straniero e ti presenti allo sportello anagrafe, ricordati di portare, oltre al codice fiscale e al permesso di soggiorno, il passaporto o, se provieni da un altro comune italiano, la carta d'identità. La dichiarazione di residenza pervenuta in uno dei modi sopra descritti, dovrà essere registrata ed inviata al comune di emigrazione nell' arco di due giorni lavorativi; a sua volta il comune di emigrazione dovrà provvedere nell'arco di due giorni alla cancellazione e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione pervenuta, l'invio dei dati integrati e corretti riguardanti l'interessato. Potrai richiedere da subito le certificazioni di residenza e lo stato di famiglia. Tuttavia nell'arco di 45 giorni verranno effettuati gli accertamenti relativi alla dichiarazione di dimora abituale, pertanto in caso di esito negativo ti verrà comunicato tramite raccomandata e potrai entro 10 giorni dal ricevimento della stessa presentare per scritto le tue osservazioni; In caso di esito positivo degli accertamenti vale la disciplina del silenzio – assenso. Ti ricordo che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall' art. 19, comma 3, del DPR n.223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti.

I tempi di attesa allo sportello variano da dieci a quindici minuti a secondo il numero delle persone che chiedono la residenza; per i cittadini non Italiani i tempi di attesa allo sportello sono maggiori in quanto maggiore è il numero dei documenti da controllare e fotocopiare.

Il servizio è gratuito.

Cambiare abitazione nell'ambito del territorio comunale

Se hai cambiato abitazione nell'ambito del territorio comunale, devi presentarti entro 20 giorni all'ufficio Anagrafe per dichiararlo. Se sei maggiorenne puoi dichiarare il cambio di indirizzo anche per gli altri componenti della tua famiglia anagrafica con le stesse modalità sopra descritte. Il servizio è gratuito.

Aggiornare l'indirizzo su patente e su carta di circolazione

Al momento del cambio di residenza o di indirizzo verranno aggiornati i dati sulla patente di guida e sulla carta di circolazione di ciascun veicolo che possiedi.

Il Ministero dei Trasporti spedirà a casa tua i tagliandi autoadesivi con il nuovo indirizzo, che dovrai incollare sui documenti da aggiornare. Non arriverà il tagliando per la patente che verrà aggiornata a livello centrale.

Se sei un cittadino straniero ricorda che il servizio riguarda solo la patente e la carta di circolazione italiane. Il servizio è gratuito.

Soggiornare regolarmente in Italia

Se sei straniero (cioè non appartieni all'Unione Europea), provieni da paesi che applicano l'accordo di Schengen (paesi dell'Unione Europea, esclusi Regno Unito e Irlanda, più Islanda, Norvegia e Svizzera) e ti fermi per meno di tre mesi devi presentare una "dichiarazione di presenza" entro 8 giorni dal tuo arrivo in Italia alla Questura di Sassari. Se invece provieni da paesi che non applicano l'accordo di Schengen, è sufficiente che ti sia stato messo sul passaporto il "timbro Schengen" quando ti sei presentato alla frontiera. Per soggiornare in Italia per più di tre mesi dovrai richiedere il permesso di soggiorno alla questura di Sassari e se abiti ad Alà dei Sardi, l'iscrizione in anagrafe.

Se sei **cittadino dell'Unione Europea** e rimani in Italia per meno di tre mesi è sufficiente che tu abbia un documento di identità valido per l'espatrio rilasciato dalle autorità del tuo Paese. Quando arrivi in Italia puoi presentare alla Questura di Sassari la "Dichiarazione di presenza". Se non lo fai, la legge ti considera nel nostro paese da più di tre mesi.

Trascorsi tre mesi dal tuo arrivo in Italia, se abiti ad Alà dei Sardi, dovrai comunque richiedere al nostro ufficio anagrafe l'iscrizione e il rilascio dell'attestazione di regolare soggiorno. Per iscriverti dovrai dimostrare di avere titolo a soggiornare in Italia.

Ottenere o rinnovare la Carta Identità Elettronica

Dall' 1 Maggio 2018 il Comune di Alà dei Sardi rilascia esclusivamente la C.I.E., introdotta dal D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Il progetto della C.I.E. è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della C.I.E., a cura dell'IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), nonché mediante l'adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici. Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale). La C.I.E., oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino, è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.

Modalità di richiesta

L'accesso al servizio avviene direttamente allo sportello dell'Ufficio anagrafe

Requisiti del richiedente

Essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Alà dei Sardi.

I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità, solo per gravi e comprovati motivi relativi alla impossibilità di recarsi presso il proprio Comune di residenza. I tempi di rilascio dipendono, in questo caso, dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza. Solo in seguito alla trasmissione del nulla osta, sarà possibile procedere al rilascio della carta di identità.

MINORI

Per i minori, i genitori sottoscrivono l'istanza e la dichiarazione che il minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto e forniscono l'assenso all'espatrio. La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non passano presentarsi contemporaneamente, il primo genitore può presentarsi a sottoscrivere la dichiarazione di assenso, munito della fotografia del figlio; il secondo genitore si dovrà presentare successivamente con il figlio per concludere la procedura. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è possibile presentare l'autorizzazione al rilascio del Giudice Tutelare. Nel caso di genitori separati legalmente (vedovi, divorziati, celibi o nubili), la carta di identità può essere rilasciata al minore, quando il genitore che la richiede ha l'assenso dell'altro genitore o quando è titolare esclusivo della potestà sul figlio. Negli altri casi il genitore che richiede il documento deve presentare l'autorizzazione del Giudice Tutelare, contenente l'assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio al minore. L'autorizzazione non occorre per i genitori naturali conviventi.

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

La C.I.E. non può essere rilasciata agli italiani residenti all'estero.

CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri residenti ad Alà dei Sardi possono ottenere la carta d'identità. Il documento ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Documentazione da presentare

Presentarsi allo sportello con documento di identificazione o di riconoscimento (se ne possiede già uno) e una foto formato tessera recente. E' consigliabile presentarsi con la tessera sanitaria per velocizzare le attività di registrazione. La carta di identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello. In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane (Comando Stazione dei Carabinieri). Nel caso non si abbia alcun documento identificativo occorre presentarsi allo sportello con due testimoni con documenti validi.

NOTA BENE:

I cittadini non comunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

Iter procedura

Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità. Il cittadino deve presentarsi presso uno degli sportelli abilitati alla richiesta della C.I.E. Al termine delle operazione di inserimento e verifica dei dati, lo sportello rilascia la ricevuta della richiesta della CIE (tale ricevuta non costituisce in alcun modo documento di identificazione o riconoscimento).

La consegna della C.I.E., a cura del Ministero dell'Interno, avviene entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta. Può anche essere indicato un delegato al ritiro.

Costi

Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 e dalla Delibera di Giunta n. 43 del 7 Maggio 2018.

La somma complessivamente dovuta dagli utenti, pari ad **€ 22,50**, per il rilascio è così composta:

• corrispettivo ministeriale euro 16,79

• diritto fisso di segreteria comunale euro 5,71

Tempi

Il termine di conclusione del procedimento per la richiesta della C.I.E. è immediato. Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno; la consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta al Comune, presso l'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta.

Informazioni

La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992). Non viene più indicato lo stato civile, salvo espressa richiesta dell'interessato. In tal caso, per le persone non coniugate si utilizza la dizione "stato libero". Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità:

• vale 3 anni per i minori di tre anni;

• vale 5 anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni

• vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.

La carta di identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Avvertenze

Consegna della C.I.E.

La C.I.E. viene consegnata, a cura del Ministero dell'Interno, direttamente al cittadino, all'indirizzo indicato. Se il cittadino o il delegato non viene trovato all'indirizzo, la C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio Postale 15 giorni solari (a partire dal 4° giorno solare successivo al rilascio dell'avviso).

PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO E' ATTIVO IL NUMERO VERDE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 800 263 388

Normativa di riferimento

• D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

• Decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015

• Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale"

• Art. 3 T.U.L.P.S.

• art.291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635

• D.P.R. 6/8/1974 n. 649

• Art. 31 L.133/2008 • CIRCOLARE N. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta d'identità elettronica.

• CIRCOLARE N. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE

• Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 7 Maggio 2018 - Carta d'identità elettronica: adeguamento del diritto e fisso e di segreteria

OTTENERE I CERTIFICATI ANAGRAFICI

I certificati anagrafici sono attestazioni rilasciate dal Sindaco che riguardano esclusivamente le risultanze dei registri della popolazione residente nel Comune e dei registri dell'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero. Il certificato anagrafico non contiene, per ragioni legate alla tutela della privacy, l'indicazione dei gradi di parentela. I certificati anagrafici hanno validità 6 mesi. Gli estranei possono richiedere un certificato anagrafico di altre persone solo previa richiesta scritta. I certificati anagrafici possono essere sostituiti, a tutti gli effetti, dalle Autocertificazioni.

Nuove regole per il rilascio dei certificati

A partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183, sono entrate in vigore le nuove norme che vietano di emettere certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi è obbligatorio il ricorso all'autocertificazione. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare o chiedere ai cittadini atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi (es. Asl, Inps, Inail, Carceri Giudiziarie, Scuole, ecc.), tali certificati saranno sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà che Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011). Possono essere rilasciati dagli uffici comunali esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati (es. Banche, Imprese, Assicurazioni, ecc.). Tali certificati sono soggetti all'imposta di bollo, attualmente di € 16,00 e al versamento dei diritti di segreteria di euro 0.52, tranne nei casi in cui sia prevista dalla normativa una specifica esenzione (DPR 26/10/1972 n. 642 e smi). Le certificazioni predette sono rilasciate

dagli uffici comunali con l'apposizione, a pena di nullità, della dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". E' stato inoltre abrogato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio"

Cosa si può autocertificare:

I certificati che possono essere sostituiti dall'autocertificazione sono:

- Data e luogo di nascita
- Residenza - Cittadinanza - Godimento dei diritti civili e politici
- Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero esistenza in vita
- Nascita del figlio
- Decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, compreso il foglio matricolare
- Iscrizione in Albi, Registri o Elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- Composizione della famiglia anagrafica
- Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente all'interessato
- Stato di disoccupazione; Qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili,
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali a carico, qualità di vivenza a carico di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o di non aver presentato domanda di concordato
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile

Chi può sottoscriverla

- I cittadini italiani e dell'Unione Europea

- I cittadini extracomunitari limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

- Il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (es. nonno/nipote, zio/nipote) nel caso in cui il soggetto che dovrebbe rendere la dichiarazione si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per motivi di salute (ad esempio perché ricoverato in ospedale)

La dichiarazione di chi non sa (es. analfabeta) o non può (es. perché privo delle mani) firmare è raccolta dal pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

L'impedimento a firmare deve essere di natura fisica e non mentale, vale a dire non è possibile per il pubblico ufficiale raccogliere la dichiarazione di chi si trova in condizioni tali da non comprendere il contenuto della dichiarazione che deve rendere.

Le amministrazioni devono effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e quando vengono riscontrate delle irregolarità, viene informato l'interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Oltre alle sanzioni penali, la dichiarazione falsa comporta anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:

- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi come si presenta

L'autocertificazione può essere presentata direttamente e personalmente all'Ufficio che richiede il certificato, oppure essere trasmessa per posta, via fax, tramite terze persone o posta elettronica. Ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce e va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

E' una dichiarazione che riguarda fatti, stati e qualità personali non compresi nell'elenco delle autocertificazioni che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse. Sostituisce anche l'attestazione di conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali conservati dai privati

Come si presenta

Le domande, comprese quelle per la partecipazione a concorsi pubblici, e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, non sono soggette all'autenticazione della sottoscrizione, basta firmarle davanti al dipendente addetto o inviarle, anche per fax, con la fotocopia del documento di identità. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e sono esenti dall'imposta di bollo. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, comunque in grado di intendere e di volere, è raccolta dal pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona. La dichiarazione di colui che ha un impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti al pubblico ufficiale che dovrà accertare l'identità del dichiarante. La possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, è ammessa solo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Attenzione: con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non si possono dichiarare situazioni inerenti fatti che debbano ancora accadere, assunzioni di impegni, rinunce, accettazione di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti privati.

L'autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta per:

- le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone
- le dichiarazioni rivolte ai privati.

Le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini, qualora vengano riscontrate delle irregolarità, verrà informato l'interessato che dovrà regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, la dichiarazione falsa comporterà anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.

LEGALIZZARE FOTOGRAFIE

La legalizzazione di foto consiste nell'attestazione da parte di una Pubblica Amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona interessata. La legalizzazione di foto deve essere effettuata dall'amministrazione competente al rilascio del documento per il quale la stessa è richiesta. La legalizzazione può altresì essere effettuata presso l'Ufficio Anagrafe.

L'interessato deve presentarsi personalmente con:

- fotografia da legalizzare

- valido documento di riconoscimento.

- Euro 0,52.

AUTENTICARE UNA COPIA O UNA FIRMA

Per autenticare la copia di un documento è sufficiente presentarsi con l'originale, la sua fotocopia e un documento di riconoscimento valido. L'impiegato addetto apporrà sulla copia il timbro di autentica. Per autenticare una firma su una domanda o su una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà occorre presentarsi con un documento di riconoscimento valido e firmare davanti al funzionario incaricato.

Il costo è di € 0,52 per diritti di segreteria + marca da bollo di € 16,00.

AIRE

L'AIRE ovvero Anagrafe Italiani Residenti Estero è un'altra anagrafe parallela, distinta e separata dall' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.). L'iscrizione all'Aire permette di ottenere l'esercizio del voto all'estero in occasione delle Elezioni Politiche e dei Referendum nazionali che si tengono in Italia attraverso il voto per corrispondenza. Per le consultazioni amministrative, nonché per l´ elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all´ estero ricevono una cartolina avviso, che consente loro di poter rientrare in Italia per prendere parte al voto. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all´ Italia, gli elettori residenti nell´ U.E. ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti "in loco" nel Paese di residenza. Gli elettori italiani residenti in Paesi non appartenenti all´ U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia

COME ISCRIVERSI all'A.I.R.E. La dichiarazione di trasferimento all'estero per l'iscrizione all'Aire si effettua secondo due modalità: presentandosi presso l'ufficio anagrafe del Comune di Alà dei Sardi e tassativamente presso il Consolato competente per territorio oppure recandosi semplicemente presso il Consolato entro 90 giorni dall'espatrio (scadenza perentoria anche per la prima modalità) .

Per i nati all'estero di cittadinanza italiana l'inserimento in Aire è contemporaneo alla registrazione dell'atto di nascita presso l'ufficio di Stato Civile del Comune trasmesso dal Consolato, l'istanza viene promossa d'ufficio. I nuovi cittadini italiani sono iscritti allo stesso modo contestualmente alla registrazione dell'atto di nascita in Comune o successivamente alla comunicazione di riacquisto della cittadinanza italiana.

L’aggiornamento successivo all’inserimento in AIRE del cittadino dei dati relativi ad eventuali cambi di indirizzo all’estero o variazioni dello stato civile come matrimoni, nascite etc. avviene recandosi presso l’autorità consolare; tale modalità garantisce inoltre l’eventuale rilascio della carta d’identità ed alcuni tipi di certificati nella stessa sede.

La cancellazione dall’AIRE direttamente in Comune viene effettuata in caso di rimpatrio contestualmente all’ iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente presentata dall’interessato. Altre casistiche che comportano l’eliminazione dall’Aire sono: irreperibilità presunta; perdita di cittadinanza o decesso. In queste situazioni l’iter prevede una serie di comunicazioni tra il Comune ed il Consolato con una tempistica più lunga.

REQUISITI

Secondo la Legge istitutiva e vigente (L. n.470/1988 e Regolamento di attuazione D.P.R. n. 323/1989) sono tenuti ad iscriversi in questa speciale anagrafe i cittadini italiani espatriati, nati all’estero e persone già residenti all’estero che acquistano/riacquistano la cittadinanza italiana. Fanno eccezione e quindi non possono essere iscritti all’Aire le persone il cui trasferimento all’estero sia di durata limitata, ovvero inferiore ad un anno; quando lo spostamento all’estero sia legato ad un’occupazione stagionale; oppure se la permanenza all’estero del cittadino e dei suoi conviventi sia dovuta al ruolo di dipendente di ruolo dello stato in servizio all’estero.